

# il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

# 6

12 febbraio 2018

Semplificazioni ai **Modelli INTRASTAT** a partire dal 1° gennaio 2018

Legge di bilancio 2018:

- **gruppo IVA** come unico soggetto passivo IVA
- **interpretazione dell'atto** ai fini dell'imposta di registro e "isolata" cessione totalitaria di partecipazioni
- **web tax** italiana e tassazione dei servizi digitali
- **risparmio energetico** con ampie modifiche
- nascono le **imprese culturali e creative**

**Conciliazione giudiziale:** effetto di decadenza sulle misure cautelari?

*Accountability* dell'**impresa sociale**

Nuovo **Modello OCSE** di Convenzione contro le doppie imposizioni

Giurisprudenza tributaria

Le Guide del Fisco

in vendita esclusivamente in abbinamento al settimanale *il fisco* a soli 12,00 euro in più.

SCARICA  
GRATIS LA APP




edicola professionale

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)  
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano  
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

Rivista settimanale - Anno XLII



Cod. 231788

Euro 13,00

[www.sistemailfisco.it](http://www.sistemailfisco.it)

# IPSOA Guide e Soluzioni

## La scelta giusta per ogni esigenza

IPSOA Guide e Soluzioni ti permette di:

- **ORGANIZZARE** la tua attività e i relativi adempimenti
- in materia di fisco, bilancio, lavoro e società
- **INQUADRARE** subito, grazie ad elementi chiari e distintivi, le novità che impattano sui flussi di lavoro
- **RISOLVERE** rapidamente ogni caso con le schede di sintesi che riepilogano adempimenti, modalità e procedure.

Il tutto garantito dall'**autorevolezza** dei maggiori **Esperti** per ogni materia.

### La normativa cambia dopo l'acquisto del tuo volume?

Con la formula "**SEMPRE AGGIORNATI**", da quest'anno anche su **lamiabiblioteca.com**, hai la certezza di non perderti nulla: potrai consultare comodamente on line tutti gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione del tuo volume cartaceo ed avere sempre la risposta corretta!



IPSOA SOCIETÀ	IPSOA BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI	IPSOA IVA	IPSOA TUR	IPSOA LAVORO	IPSOA PAGHE E CONTRIBUTI	IPSOA IMMOBILI	IPSOA CONTENZIOSO TRIBUTARIO	IPSOA PREVIDENZA	IPSOA ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

### I VOLUMI DELLA COLLANA

- **SOCIETÀ** a cura di M. Gabelli
- **BILANCIO E PRINCIPI CONTABILI** a cura di A. Quagli
- **IVA** a cura di P. Centore
- **TUR** a cura di P. Parisi
- **LAVORO** a cura di INDICITALIA
- **PAGHE E CONTRIBUTI** a cura di INDICITALIA
- **IMMOBILI** a cura di A. Busani
- **CONTENZIOSO TRIBUTARIO** a cura di A. Marcheselli
- **PREVIDENZA** a cura di A. Chiaraluca
- **ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE** a cura di A. Iorio

- Contatta un Agente di zona [shop.wki.it/agenzie](http://shop.wki.it/agenzie)
- Acquista su [www.shop.wki.it/guideesoluzioni](http://www.shop.wki.it/guideesoluzioni)
- Contattaci: **02.82476.1** - [info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)
- Rivolgiti alle **migliori librerie della tua città**

# il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

## Direzione Scientifica

**Gianfranco Ferranti**

*Professore ordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione*

## Comitato Scientifico

**Giulio Andreani**

*Dottore commercialista e Revisore legale*

**Giuseppe Ascoli**

*Dottore commercialista in Roma e Milano*

**Saverio Capolupo**

*Università degli Studi di Cassino*

**Ivo Caraccioli**

*Già ordinario di Diritto penale nell'Università di Torino*

**Andrea Carinci**

*Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Bologna - Avvocato in Bologna*

**Massimo Conigliaro**

*Dottore commercialista in Siracusa*

**Eugenio della Valle**

*Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università "Sapienza" di Roma*

**Flavio Dezzani**

*Professore Emerito di Ragioneria nell'Università di Torino, Dottore commercialista in Torino*

**Bruno Ferroni**

*Direttore Affari Fiscali e Societari Ferrero S.p.A.*

**Luca Gaiani**

*Dottore commercialista in Modena*

**Tamara Gasparri**

*Collaboratore Assonime Area Fisco*

**Antonio Iorio**

*Avvocato in Roma e Milano*

**Maurizio Leo**

*Avvocato in Roma, Milano e Torino*

**Luigi Lovecchio**

*Dottore commercialista in Bari*

**Pierpaolo Maspes**

*Dottore commercialista*

**Massimo Miani**

*Dottore commercialista in Venezia, Presidente del CNDCEC*

**Marco Piazza**

*Dottore commercialista in Milano*

**Benedetto Santacroce**

*Avvocato in Roma e Milano*

**Gabriele Sepio**

*Avvocato in Roma*

**Alessandro Sura**

*Dottore commercialista*

**Stefano Trettel**

*Direttore fiscale di Fininvest S.p.A.*

**Piergiorgio Valente**

*Dottore commercialista in Milano*

Direttore responsabile **Giulietta Lemmi**

Redazione: Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto l'editore, la direzione e il comitato scientifico.

Gli articoli da pubblicare devono essere inviati al seguente indirizzo e-mail: [redazione@ilfisco.it](mailto:redazione@ilfisco.it)

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)  
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano  
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/7/2004 n. 46) art. 1, c. 1.

**Rivista settimanale - Anno XLII**

# il fisco

**Condizioni di abbonamento 2018 valide per l'Italia.** Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 2018, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2018, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2018, 4 numeri, 6 Pocket 380,00 euro (Iva inclusa). Altre combinazioni, vedi [www.shop.wki.it/il\\_fisco](http://www.shop.wki.it/il_fisco).

**Condizioni di abbonamento 2018 valide per l'estero.** Abbonamento alla rivista "il fisco" PLATINO, 48 numeri, con "Pratica Fiscale e Professionale" 2018, 48 numeri, "Rassegna Tributaria" 2018, 4 numeri, 6 Pocket 760,00 euro (Iva inclusa).

Gli impiegati in servizio e non presso il Ministero delle finanze e della G. di F. potranno abbonarsi ai 48 numeri de "il fisco", più "Pratica Fiscale e Professionale", "Rassegna Tributaria", 6 Pocket versando 225,00 euro (Iva inclusa).

La decorrenza per l'abbonamento è dall'1.1.2018 al 31.12.2018 con diritto ai numeri arretrati; l'abbonamento s'intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. lettera raccomandata di disdetta 60 giorni prima della scadenza di detto abbonamento.

**Modalità di pagamento:** Versamento diretto con assegno bancario o circolare "non trasferibile" e barrato o con bonifico bancario presso Banca Intesa Sanpaolo SpA - Agenzia

**Servizio Clienti**  
Il numero telefonico  
dell'Ufficio Abbonamenti è:  
**199.164.164**  
(€ 0,1188 + IVA a min. da rete fissa senza scatto alla risposta,  
da rete mobile il costo dipende dall'operatore utilizzato)  
Fax **06.20.381.253**

Roma Filiale 3711, Via L. Luciani 12, 00197 Roma (RM), IBAN: IT45 A030 6905 0700 0000 0700 181, oppure con versamento a mezzo c/c postale n. 27303031 intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma.

**Una copia Euro 13,00** Arretrato € 14,00.

Tutti i prezzi sono Iva inclusa.

**Concessionaria** esclusiva per la distribuzione nelle edicole "m-dis Distribuzione Media S.p.A.", Milano, Via C. Cazzaniga, 19; Tel. 02.25.82.1

**Pubblicità:** Wolters Kluwer  
E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)  
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3  
20142 Milano (MI)

**Fotocomposizione:** Sinergie Grafiche srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

**Stampa:** GRAFICA VENETA S.p.A.  
Via Malcantone, 2  
35010 Trebaseleghe (PD)

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 283 del 24 maggio 2011

Iscrizione al R.O.C. n. 5782 del 2005

**Editore:** Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  
Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3  
20142 Milano (MI)

Rivista fondata nel 1977.

Comunicazione all'Abbonato

Egregio abbonato,  
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento, e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI), o inviando un fax al numero 02.82476.403.

---

## Approfondimento

---

### IVA

---

#### **Semplificazioni ai Modelli INTRASTAT a partire dal 1° gennaio 2018**

di Giampaolo Giuliani e Mario Spera ..... 507

#### **Gruppo IVA: più soggetti, un unico soggetto passivo IVA**

di Simona Ficola e Benedetto Santacroce ..... 513

### Imposta di registro

---

#### **Il nuovo art. 20 del T.U.R. e l'“isolata” cessione totalitaria di partecipazioni: molto rumore per nulla**

di Eugenio della Valle ..... 517

### Web tax

---

#### **La web tax italiana e la tassazione dei servizi digitali**

di Diego Avolio e Domenico Pezzella ..... 525

### Agevolazioni

---

#### **Risparmio energetico con ampie modifiche dal 2018**

di Matteo Balzanelli e Giovanni Valcarenghi ..... 530

#### **Nascono le imprese culturali e creative: una nuova qualifica da coordinare con il Codice del Terzo settore**

di Alessandro Mazzullo ..... 535

### Processo tributario

---

#### **Misure cautelari e conciliazione giudiziale**

di Saverio Capolupo ..... 542

### Terzo settore

---

#### **Accountability dell'impresa sociale**

di Gian Mario Colombo ..... 551

### Fiscalità internazionale

---

#### **Il nuovo Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni: profili di novità**

di Piergiorgio Valente ..... 557

---

## Giurisprudenza

---

### Corte di Cassazione

---

#### **Collaborazione volontaria - Causa di non punibilità - Reati specificatamente indicati - Estensione della non punibilità ad altri illeciti - Esclusione**

(CASSAZIONE, Sez. III pen., Pres. Savani, Est. Scarcella - Sent. n. 272 del 5 dicembre 2017, dep. il 9 gennaio 2018) (stralcio) con commento di Ciro Santoriello. .... 567

#### **IVA - Aliquota - Cessione di parcheggi - Vincolo di pertinenzialità - Aliquota IVA del 4% - Applicabilità - Assenza del vincolo pertinenziale - Regime IVA ordinario previsto per i fabbricati diversi da quelli abitativi - Applicabilità**

(CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Bielli, Est. Caiazzo - Ord. n. 446 del 19 giugno 2017, dep. l'11 gennaio 2018) con commento di Marco Peirolo. .... 573

<b>Processo tributario - Notificazioni - Cartella di pagamento - Dimostrazione della avvenuta notifica - Copia della relata di notifica - Ammissibilità</b> (CASSAZIONE, Sez. VI civ.-T, Pres. Iacobellis, Est. Conti - Ord. n. 554 del 5 dicembre 2017, dep. l'11 gennaio 2018) con commento di Antonino Russo . . . . .	<b>577</b>
<b>Sanzioni - Infedele dichiarazione - Normativa anteriore alle modifiche apportate con D.Lgs. n. 158/2015 - Compensazione della imposta non dichiarata con perdite di anni precedenti - Irrilevanza - Applicazione dello <i>jus superveniens</i> - Valutazione del giudice di merito - Necessità</b> (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Virgilio, Est. Esposito - Ord. n. 946 del 21 aprile 2017, dep. il 17 gennaio 2018) con commento di Gianfranco Antico . . . . .	<b>580</b>
<b>Imposta di registro - Base imponibile - Cessione di azienda - Avviamento negativo - Rilevanza</b> (CASSAZIONE, Sez. trib., Pres. Chindemi, Est. Stalla - Sent. n. 979 del 20 dicembre 2017, dep. il 17 gennaio 2018) con commento di Alessandro Borgoglio . . . . .	<b>583</b>
<b>Commissioni tributarie</b>	
<b>Accertamento - Ritenute alla fonte - Esenzione dalle imposte sugli interessi corrisposti a soggetti residenti in Stati UE - Prova che il soggetto percettore è il beneficiario effettivo - Necessità - Prova fornita dall'autorità fiscale del Paese di residenza del percettore - Disconoscimento da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana - Inammissibilità</b> (COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di Milano, Sez. XV, Pres. Bricchetti, Est. Chiametti - Sent. n. 6579 del 17 novembre 2017, dep. il 27 novembre 2017) con commento di Fabio Gallio . . . . .	<b>589</b>
<b>Rassegna della settimana</b>	
a cura di Alessandro Borgoglio . . . . .	<b>595</b>

## INDICE CRONOLOGICO

<b>Corte di Cassazione</b>	
n. 272 del 5.12.2017, dep. il 9.01.2018 (Sez. III pen.) . . . . .	<b>567</b>
n. 446 del 19.06.2017, dep. l'11.01.2018 (Sez. trib.) (Ord.) . . . . .	<b>573</b>
n. 554 del 5.12.2017, dep. l'11.01.2018 (Sez. VI civ.-T) (Ord.) . . . . .	<b>577</b>
n. 946 del 21.04.2017, dep. il 17.01.2018 (Sez. trib.) (Ord.) . . . . .	<b>580</b>
n. 979 del 20.12.2017, dep. il 17.01.2018 (Sez. trib.) . . . . .	<b>583</b>
<b>Commissioni tributarie</b>	
Milano, n. 6579 del 17.11.2017, dep. il 27.11.2017 (Sez. XV) . . . . .	<b>589</b>

# Semplificazioni ai Modelli INTRASTAT a partire dal 1° gennaio 2018

di Giampaolo Giuliani (\*) e Mario Spera (\*\*)

A decorrere dal 1° gennaio 2018 trovano applicazione i nuovi criteri di semplificazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (Modelli INTRASTAT). Le misure, introdotte con il Provvedimento 25 settembre 2017, prot. n. 194409 emanato dall'Agenzia delle entrate e delle dogane, presentano diversi elementi di novità e di semplificazione, anche se sopravvivono gli elenchi riepilogativi mensili relativi agli acquisti intracomunitari di beni e quelli relativi ai servizi "generici" resi da soggetti stabiliti in altro Stato membro nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia. Quest'ultima circostanza crea più di una perplessità perché si riteneva che gli elenchi INTRASTAT relativi ai servizi sarebbero dovuti scomparire a partire dal 1° gennaio 2018.

## 1. Premessa

Con il Provvedimento del 25 settembre 2017, prot. n. 194409 emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, è stata messa (per ora) la parola fine alle problematiche concernenti le **semplificazioni** apportate agli **elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** (c.d. Modelli INTRASTAT). Il Provvedimento è stato completato dalla nota dell'Agenzia delle dogane, prot. n. 110586/RU del 9 ottobre 2017, che ha fornito un primo commento e talune precisazioni in merito alle suddette semplificazioni.

Le innovazioni introdotte hanno presentato e presentano diverse criticità legate principalmente ad una gestione delle modifiche apportate dall'esecutivo con decretazione d'urgenza, che vale la pena di ripercorrere brevemente. Con il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016, il Governo ha introdotto l'obbligo della "**comunicazione dei**

**dati e delle fatture emesse e ricevute**", sostituendo l'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 e aggiungendo l'obbligo della "comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA", mediante l'introduzione dell'art. 21-*bis* dello stesso D.L. n. 78/2010. Le misure, adottate nell'ottica di contrastare le frodi in ambito fiscale, si sono presentate con taluni caratteri di novità (rispetto ai pregressi obblighi del c.d. "spesometro"), ma con un notevole **aggravio degli oneri a carico degli operatori**, per cui l'esecutivo aveva pensato di compensare parzialmente i maggiori adempimenti dei contribuenti attraverso la soppressione, a partire dal 1° gennaio 2017, dell'obbligo di presentazione dei Modelli INTRASTAT degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi c.d. generiche (1) ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia e rese da prestatori residenti in altri Stati membri dell'UE.

Tuttavia, a Decreto emanato, ci si è resi conto che l'**abolizione del Mod. INTRA-2-bis** avreb-

(\*) Pubblicista.

(\*\*) *Principal* Studio Bernoni Grant Thornton.

(1) Trattasi dei servizi di cui all'art. 7-*ter* del D.P.R. 26 otto-

bre 1972, n. 633, diversi da quelli in deroga disciplinati dai successivi artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* dello stesso Decreto, nell'ambito dei rapporti B2B.

be comportato assieme alla mancata trasmissione dei dati fiscali anche la mancata comunicazione dei dati statistici, violando così un obbligo unionale previsto dal Reg. CE 638/2004 del 31 marzo 2004 e dal Reg. CE 1982/2004 del 18 novembre 2004 (regolamento di attuazione).

L'immediata e inevitabile conseguenza sarebbe stata l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Per scongiurare tale conseguenza con altra decretazione d'urgenza - D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (Decreto comunemente denominato Milleproroghe) - è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti, lasciando inalterate per il 2017 le precedenti modalità adempimentali (2). Emblematico, a tal riguardo, il comunicato stampa congiunto (Agenzia delle dogane, Agenzia delle entrate e ISTAT) del 17 febbraio 2017, dove nelle more di un quadro normativo ancora privo di un proprio assetto definitivo (il Decreto n. 244 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, con decorrenza dal 1° marzo 2017), l'Amministrazione riconosceva, comunque, l'obbligatorietà della comunicazione (3) in parola.

In ogni caso merita di essere sottolineato che il **ripristino dell'obbligo** era diretto proprio a consentire di poter acquisire i dati statistici relativi alla movimentazione dei beni oggetto di acquisto intracomunitario, ma, nell'ottica di non interferire con quelli che fino a quel momento erano stati i comportamenti degli operatori economici, sono state ricomprese nel ripristino degli adempimenti anche le comunicazioni relative alle prestazioni di servizi ricevuti, ancorché quest'ultime operazioni non comportassero la comunicazione di dati statistici, sicché la loro abrogazione non avrebbe leso (né a tutt'oggi lede) alcun Regolamento unionale.

Nel prosieguo verranno illustrati i comportamenti da tenersi per la presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie per il 2017 e le novità relative alle operazioni

effettuate nel 2018, non trascurando di evidenziare le luci ed ombre del sistema, anche in relazione alle semplificazioni introdotte e a quelle presunte tali.

## 2. Pregresse modalità di presentazione dei Modelli INTRASTAT

Come previsto dall'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 30 agosto 1993, i soggetti passivi IVA sono obbligati alla presentazione dei Modelli INTRA quando realizzano cessioni o acquisti intracomunitari ovvero rendono a soggetti passivi stabiliti nella UE o da questi ricevono prestazioni non rientranti tra quelle indicate all'art. 7-*quater* e 7-*quinqüies* del D.P.R. n. 633/1972 (si tratta delle prestazioni individuate *a contrariis* dall'art 7-*ter* del D.P.R. n. 633/1972 e comunemente denominate "prestazioni generiche").

Come anticipato in premessa, le **vecchie regole** di predisposizione e di compilazione dei modelli rimangono in vigore con riferimento a tutte le **operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2017**, con riferimento alle quali si ricorda che il termine finale per presentare i modelli del quarto trimestre o del mese di dicembre è scaduto il 25 gennaio 2018 (art. 3, D.M. 22 dicembre 2010).

Successivamente a tale data (25 gennaio 2018), rimane, comunque, l'obbligo in capo agli operatori di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi INTRA per periodi di riferimento precedenti (4). Infatti, sia le **variazioni in aumento** che le **variazioni in diminuzione**, se operate ai fini IVA su cessioni e acquisti intracomunitari, si riflettono obbligatoriamente anche sui modelli INTRA già presentati. In questi casi, devono essere utilizzati i Modelli INTRA-1 *ter* e INTRA-2 *ter*; analogamente, per le variazioni in aumento o diminuzione operate ai fini IVA e connesse alle prestazioni di servizi "intracomunitari" resi o ricevuti, si dovrà intervenire impiegando rispettivamente i Modelli INTRA-1 *quinqüies* o INTRA-2 *quinqüies* (5).

(2) Si tralasciano i particolari che tale ripristino ha comportato per gli operatori, che nel febbraio 2017 hanno vissuto momenti di grande incertezza nell'individuare i comportamenti per la corretta presentazione dei modelli precedentemente aboliti.

(3) Al riguardo si rammenta che il comma 4-*ter* dell'art. 13 del D.L. n. 244/2016 recitava testualmente: "4-*ter*. Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea, previsti dall'art. 50, comma 6, del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del Decreto legge 22

ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono prorogati al 31 dicembre 2017".

(4) Chiara in questo senso la nota n. 110586 del 9 ottobre 2017 emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

(5) Sia per le operazioni intracomunitarie relative ai beni che per quelle connesse ai servizi, i citati modelli devono essere utilizzati solamente per rettificare variazioni relative all'ammontare delle operazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi, ovvero per correggere errori che non siano stati rilevati dagli Uffici doganali o da altra Amministrazione finanziaria.

Ad ogni modo, al di là delle situazioni particolari in cui rimangono in vita le precedenti procedure, in questa fase di passaggio tra vecchie e nuove regole si ritiene utile confrontare le diverse modalità operative per fornire un quadro più preciso e completo delle novità introdotte.

In primo luogo e per quanto attiene alle vecchie regole, si rileva che il D.M. 22 febbraio 2010 ha previsto sia per le cessioni di beni e servizi resi (Modelli INTRA-1) che per gli acquisti di beni e servizi ricevuti (Modelli INTRA-2) la **soglia dei 50.000 euro** per passare dalla periodicità di presentazione trimestrale a quella mensile (6), con l'avvertenza che tale soglia deve essere calcolata in modo distinto per le cessioni/acquisti di beni e per le prestazioni di servizi resi/ricevuti. A tal fine, la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 precisa che "il superamento o meno della soglia di 50.000 euro vada accertato distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro"; con la conseguenza che uno stesso "soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi". Per contro, il superamento della soglia dei 50.000 euro per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni o solo per i servizi resi a soggetti passivi UE per quanto riguarda il Mod. INTRA-1, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi UE per quanto riguarda il Mod. INTRA-2) fa scattare l'obbligo di presentazione mensile

per l'intero elenco di cessioni o di acquisti (7). Infatti, laddove si superi la soglia, l'operatore diventa immediatamente mensile e deve presentare un elenco per il trimestre di riferimento specificando se con riferimento al superamento della soglia dei 50.000 euro, le annotazioni sono relative ad un mese, due mesi o all'intero trimestre.

La periodicità di presentazione è mensile fino a quando il soggetto passivo si mantiene sopra il limite dei 50.000 euro nel periodo di riferimento oppure in uno dei quattro trimestri precedenti.

### 3. Modalità e termini di presentazione dei Modelli INTRASTAT dal 2018

Passando ora alle novità introdotte dal D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 si rileva come l'art. 13, comma 4-*quater*, riscrivendo l'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993, a partire dal 1° gennaio 2018 (8), abbia previsto l'**abolizione** dell'obbligo di presentazione dei **Modelli INTRA-1 quater e INTRA-2 quater** relativi alle prestazioni rese o ricevute da operatori comunitari (9) e il **mantenimento** dell'obbligo di presentazione degli **elenchi delle cessioni e degli acquisti** intracomunitari di beni anche ai fini statistici.

Il successivo comma 4-*quinquies* dell'art. 13 ha rinviato, invece, ad un apposito Provvedimento, da emanarsi da parte dell'Agenzia delle entrate di concerto con l'Agenzia delle dogane e d'intesa con l'ISTAT, l'introduzione di misure di **semplificazione degli obblighi comunicativi**.

In ossequio a quest'ultima disposizione, l'Amministrazione finanziaria ha predisposto e divulga-

(6) Come specifica l'art. 2, comma 1, del citato Decreto la periodicità di presentazione degli elenchi è trimestrale "per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro"; mentre è mensile per tutti gli altri soggetti. Nel caso, in cui è superata la soglia nel corso di un trimestre, sorge l'obbligo della presentazione dell'elenco con periodicità mensile "a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi" (cfr. art. 2, comma 4, del D.M. del 2010 in esame).

(7) Come detto il superamento della predetta soglia con riferimento ad una sola categoria di operazioni comporta l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco (Mod. INTRA-1 cessioni/prestazioni rese o Mod. INTRA-2 acquisti/prestazioni ricevute). Si ipotizzi, a titolo d'esempio, un contribuente che nel corso di un trimestre realizzi prestazioni di servizi per 60.000 euro e 30.000 euro per cessioni intracomunitarie, mentre commissioni servizi per 20.000 euro ed effettui acquisti intracomunitari per 10.000 euro. L'operatore deve presentare il

Mod. INTRA-1 (contente le prestazioni e le cessioni attive) mensilmente, mentre l'INTRA-2 (relativo alle prestazioni ricevute e agli acquisti) potrà continuare a presentarlo trimestralmente. Ad ogni modo il soggetto passivo può sempre optare per una periodicità mensile. In questo caso è previsto un vincolo per l'intero anno.

(8) Al riguardo, l'art. 13, comma 4-*ter*, del D.L. n. 244/2016 dispone il mantenimento dell'obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT fino al 31 dicembre 2017.

(9) Come già segnalato (G. Giuliani - M. Spera, "Le dichiarazioni INTRASTAT per il 2017", in *il fisco*, n. 12/2017, pag. 1141), il legislatore, nel riscrivere il testo del comma 6 dell'art. 50 del D.L. n. 331/1993, è intervenuto in modo piuttosto frettoloso, pervenendo ad una soluzione non voluta che è stata quella di elidere l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi generici resi a soggetti stabiliti in altri Stati membri, in netto contrasto con gli obblighi prescritti dalla Direttiva 2006/112/CE, per cui, per prevenire possibili contestazioni da parte degli Organismi UE, si è reso opportuno continuare a porre in essere tale adempimento.

to in data 25 settembre 2017 il Provvedimento n. 194409, avente ad oggetto “Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. ‘INTRA-STAT’) - Attuazione dell’art. 50, comma 6, del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4-*quater*, del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19”.

Prima di entrare nel merito del provvedimento, si deve rilevare immediatamente come questo presenti una importante distonia rispetto al dettato del vigente art. 50 del D.L. n. 331/1993. Segnatamente si tratta dell’obbligo di presentazione degli elenchi relativi alle prestazioni di servizi generiche rese nei confronti di soggetti stabiliti in Italia da parte di operatori residenti in altri Stati UE.

Premesso ciò ed entrando nel dettaglio, si evidenzia come il provvedimento abbia soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi acquisti di beni e servizi con cadenza trimestrale, modificando, nel contempo, le soglie che fanno sorgere l’**obbligo di presentazione mensile** dei modelli. Peraltro, sono previste anche soglie differenziate relativamente alla compilazione della parte statistica e di quella fiscale delle cessioni intracomunitarie di beni. Questa esasperata frammentazione non rende certamente più lineari le procedure.

In ogni caso, vale la pena di segnalare che la vigente formulazione del comma 6 dell’art. 50 del D.L. n. 331/1993 porterebbe a pensare che l’obbligo di presentazione degli elenchi degli acquisti intracomunitari di beni sia strettamente correlato con l’obbligo di fornire i dati statistici agli organismi intracomunitari in osservanza delle disposizioni prescritte dal Reg. CE 638/2004. Tuttavia, nel Provvedimento n. 194409/2017, nel disciplinare l’obbligo di presentare gli **elenchi acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti**, è stata utilizzata la locuzione “ai soli fini statistici” che non vuol dire che vanno for-

niti i soli dati statistici (10), in questo modo la “semplificazione” impone di presentare elenchi acquisti di beni con indicazione sia dei **dati fiscali** che di quelli **statistici** e la compilazione degli elenchi dei servizi in cui sono riportati tutti i dati richiesti dal modello stesso.

Ciò premesso, si rileva che, con riferimento alle **soglie**, per gli **acquisti intracomunitari di beni** questa è stata fissata a 200.000 euro su base trimestrale (11), al di sotto della quale il Mod. INTRA-2 *bis* non deve essere presentato e i dati saranno acquisiti dall’Amministrazione finanziaria per mezzo delle “comunicazioni dati fatture” di cui all’art. 21 del D.L. n. 78/2010 ovvero delle “fatture elettroniche trasmesse in via telematica” di cui all’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

Diversamente per i **servizi intracomunitari ricevuti**, per i quali è richiesta la compilazione del Mod. INTRA-2 *quater*, la presentazione è abolita nel caso in cui detti servizi (prestazioni diverse da quelle indicate agli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972) commissionati su base trimestrale siano inferiori alla soglia di 100.000 euro (12).

Per quel che attiene le **cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese** (anche in questo caso si tratta di prestazioni diverse da quelle indicate agli artt. 7-*quater* e 7-*quinquies* del D.P.R. n. 633/1972) in favore di operatori comunitari, non sono previste soglie sotto le quali non vi è l’obbligo di compilazione ed invio dei modelli rispettivamente Mod. INTRA-1 *bis* e INTRA-1 *quater*. Le soglie servono soltanto ad individuare la frequenza con cui i modelli devono essere presentati e fanno riferimento allo stesso previgente ammontare di 50.000 euro. Tuttavia, in tema di **soglie**, una importante innovazione è costituita dalle nuove **modalità di superamento**. A differenza del sistema attuale, descritto al precedente paragrafo 2, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018 il superamento opera **per singola categoria di operazioni**. Nella pratica questo significa che un operatore, se realizza cessioni intracomunitarie di

(10) Qualora fosse stato richiesto di fornire i soli dati statistici, logicamente non si sarebbero dovuti presentare gli elenchi relativi alle prestazioni di servizi, che non includono alcun dato statistico. Al contrario, l’obbligo di presentare gli elenchi INTRA ai fini statistici è confermato dalla necessità di consentire agli Organi nazionali preposti di elaborare le statistiche di settore; non a caso, infatti, tra i soggetti a cui vanno fornite le informazioni è ricompresa anche la Banca d’Italia.

(11) Con più precisione il provvedimento dispone che sono soggetti all’obbligo di presentare gli elenchi con cadenza men-

sile i soggetti che abbiano realizzato nel corso di almeno uno dei quattro trimestri precedenti un ammontare totale trimestrale di acquisti intracomunitari di beni non inferiore a 200.000 euro.

(12) Anche qui la disposizione fa riferimento ai soggetti che abbiano ricevuto prestazioni di servizi generiche da prestatori comunitari qualora “l’ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro”.